

50-1/ /2025



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Terza Sezione Civile

Sottosezione Crisi d'Impresa

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr. Enrico Quaranta Presidente est.

dr.ssa Marta Sodano Giudice

dr.ssa Simona Di Rauso Giudice

a scioglimento della riserva assunta dal GR il 8.4.25 ed all'esito della camera di consiglio del 10.4.25  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Sul ricorso n. 50-1//2025 proposto da



- Ricorrente -

### **CONTRO**

- Resistente -

### **MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 15 febbraio 2025, chiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , con sede legale in , via , in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*.

Nel contesto deduceva:

- 1) che, nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, in data 26 luglio 2024 aveva concluso un contratto di cessione di crediti pecuniari, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, con , società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in , iscritta al Registro delle Imprese di con il numero ;
- 2) che, in virtù del predetto contratto, la cedente aveva ceduto ed essa acquistato, con efficacia economica dal 29 febbraio 2024 e con efficacia giuridica dal 26 luglio 2024 ogni e qualsiasi credito pecuniario, esistente alla data di efficacia giuridica, o successivamente maturato, descritti qui di seguito: (a) crediti ceduti da a ai sensi di un contratto di cessione di crediti dell'11 agosto 2020 come da avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 97 del 18 agosto 2020; (b) crediti derivanti da contratti di credito denominati in Euro (o originariamente in Lire) e retti dalla legge italiana. (i "Crediti");



3) che, di tale cessione veniva dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n° 91, parte II° del 03 agosto 2024 (all. n. 3);

4) che, tra i crediti ricompresi nella cessione era presente il credito, unitamente a tutti i suoi accessori, già vantato dalla originaria cedente nei confronti di \_\_\_\_\_ ;

5) che, in particolare, \_\_\_\_\_ risultava creditrice nei confronti della resistente delle seguenti somme: a) euro 39.766,34, a titolo di mancato rientro dei contratti \_\_\_\_\_ n. 4586277 e n. 175715, con un totale di euro 39.766,34, oltre agli interessi contrattualmente previsti, già maturati e che matureranno fino al saldo integrale, come evidenziato dall'estratto conto ex art. 50 TUB di cui all'allegato 5.

6) che, con raccomandate dell'11/10/2010, 15/06/2012 e successive, veniva comunicata alla debitrice la cessione del credito, e veniva formalmente costituita in mora, con richiesta di versamento delle somme dovute, oltre accessori e gli interessi (all. n. 6);

7) che, nonostante i ripetuti solleciti, ad oggi, nulla è stato pagato.

Ritenendo sussistere i presupposti soggettivo ed oggettivo, concludeva come in premessa.

In via preliminare, si osserva poi che il contraddittorio è stato correttamente instaurato in ossequio al disposto dell'art. 40 CCII, stante la notifica ex officio all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle Imprese.

Nonostante tale rituale notifica, la resistente è rimasta contumace.

Il Tribunale evidenzia, poi, come sia stata correttamente radicata la propria competenza per territorio ai sensi dell'art. 27 c. 2 CCII, in quanto la sede della società sita in \_\_\_\_\_ ossia nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Quanto alla legittimazione ad agire, va rilevato che ai sensi dell'art. 40 CCII – in coerenza con quanto affermato in proposito in sede interpretativa dello stesso requisito soggettivo, già previsto dall'art. 6 della legge fallimentare – creditore deve intendersi chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto, attribuendo la norma la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore, derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo definitivo (in termini Cass. civ., Sez. I, 17/11/2016, n. 23420, secondo cui *“in tema di fallimento, la relativa domanda rappresenta un'azione a contenuto meramente processuale, rispetto alla quale l'accertamento del credito si pone come incidentale ai fini della legittimazione al ricorso. Pertanto, ai fini della individuazione del soggetto di cui all'art. 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, "creditore" è*



*qualsiasi soggetto che vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido, esigibile, ma anche non ancora scaduto o condizionale, non ancora munito di titolo esecutivo, sia pure idoneo, in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva e che deve essere oggetto dell'imprescindibile delibazione incidentale del giudice fallimentare”).*

In particolare, la giurisprudenza di legittimità formatasi rispetto alla norma della legge fallimentare ha avuto modo di chiarire che *“in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l. fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante”* (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018).

Ne consegue che spetti al Tribunale adito per la liquidazione giudiziale effettuare una delibazione – sia pur incidentale e caratterizzata da sommarietà – della sussistenza del credito dedotto dal ricorrente (sul tema cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/08/2023, n. 24092, espressa sul procedimento prefallimentare ma con principi applicabili anche sotto l'egida del codice della crisi: *“Nel procedimento prefallimentare il tribunale è chiamato a verificare, in via incidentale, e compatibilmente con la sommarietà del procedimento, la sussistenza del credito dedotto a sostegno della domanda, e a tal fine è tenuto a prendere in esame non solo le allegazioni e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione. In tal senso, la produzione in giudizio di un assegno comporta che, nei rapporti tra traente e prenditore, esso, anche se privo di valore cartolare, dev'essere considerato una promessa di pagamento, e comporta pertanto, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., una presunzione juris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, che pone a carico dell'emittente l'onere di provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione di tale rapporto”*).

Ebbene, in proposito assume di essersi resa cessionaria di crediti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4, ove cedente era stata

Più precisamente, per quanto ci occupa, secondo la prospettazione della ricorrente in virtù del contratto di cessione *ut supra* essa avrebbe acquistato dalla cedente, con efficacia economica dal 29 febbraio 2024 e con efficacia giuridica dal 26 luglio 2024, ogni e qualsiasi credito pecuniario, esistente alla data di efficacia giuridica, o successivamente maturato, meglio descritti come di seguito:



(a) crediti ceduti da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, ai sensi di un contratto di cessione di crediti dell'11 agosto 2020, come da avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 97 del 18 agosto 2020;

(b) crediti derivanti da contratti di credito denominati in euro (o originariamente in Lire) e retti dalla legge italiana (i "Crediti").

Tra quelli ricompresi nella cessione tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, a suo avviso, sarebbe presente anche il credito, unitamente a tutti i suoi accessori, vantato dalla originaria cedente nei confronti di \_\_\_\_\_, ovvero: euro 39.766,34 a titolo di mancato rientro del contratto N. \_\_\_\_\_ e N. \_\_\_\_\_, oltre agli interessi nella misura contrattualmente prevista successivamente maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo, come risulta dall'estratto conto ex art. 50 TUB (all. n. 5);

Ritiene il Tribunale che non sia stata raggiunta la dimostrazione della postulata legittimazione.

Invero, la Suprema Corte ha precisato che: *"nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi- e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma; e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario"* (Cass. civ., Ord. n. 10200 del 16.04.2021).

La notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c. può quindi aver luogo anche mediante l'atto con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto ovvero nel corso di un giudizio ed in un momento successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale essendo tale adempimento di per sé solo sufficiente ad integrare il perfezionamento della predetta notifica.



Sul piano prettamente processuale, chiarisce la Corte di legittimità, la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nello specifico, essa da ultimo ha evidenziato che *“in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito. Quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”*. (Cass. civ. Sez. III Ord., 22/06/2023, n. 17944).

In altri termini, una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto.

Quindi, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma - se può individuare il contenuto del contratto di cessione ove espressamente indicato o quale categoria individuabile - essa non prova necessariamente l'esistenza di quest'ultima ( da ultimo in tale senso Tribunale Benevento, Sez. II, Sentenza, 28/05/2024, n. 1035



per il quale “*per le operazioni di cessione di crediti in blocco, così come disciplinate dalla l. n. 130/1999 e dall'art. 58 del T.U.B., è previsto che, in luogo della notifica della cessione ai singoli debitori ceduti, il cessionario debba provvedere alla pubblicazione di un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale ed alla iscrizione della stessa cessione nel Registro delle imprese territorialmente competente. Come concordemente ritenuto dalla giurisprudenza, la pubblicazione di tale avviso nella Gazzetta Ufficiale, quale essenziale adempimento del soggetto cessionario, esonera tuttavia quest'ultimo unicamente dalla notificazione della singole cessioni ai debitori ceduti, ma non - nel caso in cui esso proceda ad azionare giudizialmente il credito e venga dalla controparte contestata la sua legittimazione attiva - dall'onere di provare l'esistenza della cessione stessa attraverso idonea documentazione, da cui poter ricavare, inequivocabilmente, che lo specifico credito per cui agisce sia stato effettivamente oggetto di cartolarizzazione, giacché una cosa è l'avviso della cessione, altra cosa la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto*”).

Peraltro, quando si tratti - come nel caso in esame - di una fattispecie in cui ricorrono diverse cessioni del credito, è necessario che ogni operazione di cessione sia oggetto di allegazione, di prova e della notificazione al debitore ceduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. o della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che sia resa dimostrazione di ogni singola cessione.

Quindi, ove si assista ad una serie reiterata di cessioni del credito, l'ultimo cessionario potrà essere ritenuto legittimato come creditore ai sensi dell'art. 37 CCII – nell'accezione e con i limiti di cognizione sommaria ed incidentale vista - a condizione che tale legittimazione gli derivi da una serie continuata di cessioni debitamente indicate, notificate o pubblicate.

Ebbene, considerato che dalla prospettazione della ricorrente

era creditrice verso \_\_\_\_\_ per euro 39.766,34 a titolo di mancato rientro del contratto \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ e

N. \_\_\_\_\_ . occorre non solo dare la dimostrazione di tale pretesa, ma anche della relativa cessione ai diversi assunti cessionari, invero neppure precisamente indicati in domanda, sino ad arrivare a \_\_\_\_\_ .

Ed invero, nella documentazione versata si rinvenivano allegate raccomandate dell'11/10/2010, 15/06/2012 e successive, prodotte dalla ricorrente a supposta comprova di cessioni della posta creditoria tra vari istituti e società.

Si tratta, a ben vedere, di trasferimenti del credito neppure precisati e prospettati in ricorso, ma – il che pare oltremodo assorbente – oggetto di comunicazioni per cui non v'è dimostrazione della ricezione da parte della debitrice ovvero del relativo pervenire nella relativa sfera di conoscibilità.

Il ricorso va quindi rigettato.



Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell'intimata.

**PQM**

Il Tribunale di Santa Maria C.v. sez. III, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritto al R.G. 50-1/2025, avente ad oggetto RICORSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ai sensi dell'art. 37, comma 2, CCII promossa da \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.

Santa Maria Capua Vetere, 10/04/2025

Il Presidente

Dr. Enrico Quaranta

